

COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 99 DEL 22-05-2018

Ufficio: FINANZIARIO

Oggetto: Affidamento servizio di supporto GDPR e di DPO esterno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il prossimo 25 MAGGIO 2018, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, le Aziende, i Professionisti, le Associazioni - scadrà il termine ultimo per mettersi in regola con le direttive imposte dal nuovo Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection, ovvero GDPR (General Data Protection Regulation);
- il Regolamento disegna un quadro unitario in tutti i Paesi Europei e obbliga, tutti i titolari del trattamento dei dati personali a dimostrare di aver adottato un processo complessivo di misure giuridiche, organizzative tecniche, per la protezione dei dati personali, anche attraverso l'elaborazione di specifici modelli organizzativi;
- in caso di mancata conformità grave, i soggetti e le organizzazioni responsabili saranno perseguibili penalmente e passibili di multe di elevato importo economico. Un serio rischio quindi per molti Enti, i quali, o per difficoltà organizzative, o per scarsa disponibilità di personale, o per non perfetta conoscenza della materia, fra i molteplici compiti già in carico, si troveranno a dover far fronte anche a questo adempimento obbligatorio con il rischio, nel caso di una non corretta attuazione, di incorrere pesanti sanzioni.
- il compito dei soggetti interessati è quello di assicurare, con la produzione di specifica documentazione attestante l'analisi e la valutazione dei processi interni all'organizzazione, che il trattamento dei dati dell'Ente avviene in conformità alla normativa di riferimento;

RICHIAMATA integralmente la D.G.C. nr. 42 del 18/05/2018 ad oggetto "Attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Indirizzi operativi" contenente gli indirizzi dell'Ente in materia;

RAVVISATA la necessità, alla luce di quanto sopra esposto e in considerazione alle risorse umane e strumentali a disposizione dell'Ente, di affidare il servizio di supporto GDPR e DPO esterno fino alla data del 31/12/2019, al fine di ottemperare adeguatamente alle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento Europeo 679/2016 in materia di privacy;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in particolare gli articoli 107, 109, comma 2, 151, comma 4, 183 e 191, 192 e l'art. 147-bis;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e in particolare gli articoli 30, 35, 36, 32, 33, 95, 80, 29;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale *“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”*;
- c) non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
- d) il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 29/04/2014, prevede l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a € 40.000,00;
- e) trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 come modificati dagli artt. 22 e 25 del D.Lgs. 56/2017:

art. 36 c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta: “

art.32 c.14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*

RILEVATO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per cui sussiste l'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP;

RILEVATO nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente atto garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, ma attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è assicurata con il rispetto dei seguenti principi:

- a) il *principio di economicità*, atteso che l'importo a base di negoziazione è fissato sulla base di prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato effettuata;
- b) il *principio dell'efficacia*, atteso che l'affidamento è assegnato per rispondere al fabbisogno di uniformare le procedure dell'Ente in materia di privacy al nuovo Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection, ovvero GDPR (General Data Protection Regulation);

- c) il *principio della tempestività*, atteso che l'acquisizione della prestazione avviene nel rispetto degli atti di programmazione dell'Ente e al fine di acquisire il servizio necessario a un'efficace erogazione delle prestazioni;
- d) il *principio della correttezza*, avendo proceduto ad interpellare almeno due operatori economici in possesso dei necessari requisiti, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- e) il *principio della libera concorrenza*, atteso che viene rispettato con la trasmissione della richiesta di offerta ad almeno due operatori economici così come regolamentato dalle norme vigenti;
- f) il *principio di non discriminazione*, atteso che viene rispettato il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché si rispetta anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
- g) il *principio della trasparenza*, garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;
- h) il *principio della proporzionalità*, garantito da un sistema spedito di individuazione del contraente;

CONSIDERATO, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all'operatore economico consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica;

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto, previa valutazione di due o più preventivi, e non attraverso le procedure ordinarie, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

INDIVIDUATI all'uopo i seguenti operatori economici in possesso dei necessari requisiti a livello generale e di idoneità professionale e tecnico-finanziaria:

- 1) INFOPORTO LA SPEZIA S.R.L. con sede in La Spezia, Piazza Paita nr. 1 (C.F. – P.I. 01110950118);
- 2) SARIDA S.R.L. con sede in Sestri Levante Via Mons. Vattuone, nr. 9/6 (C.F. 01338160995);
- 3) LABOR SERVICE S.R.L. con sede in Novara, Via RIGHI, nr. 29 (C.F. 02171510031);

RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati dalla selezione dell'offerte presentate da almeno tre operatori economici;

RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del principio del minor prezzo, nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b), poiché la fornitura dei servizi in questione presenta caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato, poiché già attuata in altre realtà;

PRESO ATTO delle offerte presentate come di seguito riportate:

- INFOPORTO LA SPEZIA S.R.L. (prot. 3152 del 16-05-2018) € 2.437,50 annui oltre IVA 22%);
- SARIDA S.R.L. (prot. 3219 del 19/05/2018): € 2.940,00 annui oltre e IVA 22%
- LABOR SERVICE S.R.L. (prot. 2930 del 08/05/2018): € 1.800,00 annui oltre IVA 22%;

PRESO ATTO che i soggetti individuati hanno dichiarato il possesso di professionalità idonee a legittimare l'esercizio delle funzioni di RPD e in particolare conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del GDPR;

RITENUTO di aggiudicare il servizio a LABOR SERVICE S.R.L. in quanto ha presentato offerta recante un minor prezzo rispetto agli altri operatori economici, attestando professionalità idonea a legittimare l'affidamento del servizio;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune sulle funzioni dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità sulle procedure di impegno di spesa;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2018 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2018 - 2020;

EVIDENZIATO che:

- si esclude di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento dei lavori trattandosi di un servizio di supporto continuo non suscettibile di frazionamento;
- si esclude di effettuare la verifica di conformità;
- si prevede di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, considerando assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine;

VISTO l'articolo 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266 in materia di copertura dei costi di funzionamento di ANAC e, con riferimento a tali norme, la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi;

RILEVATO che in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità;

ATTESO che, in data 22/05/2018 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZB623AFB41;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis, acquisito in data 22/05/2018 con scadenza validità 21/07/2018;

DATO ATTO che il codice univoco per la fatturazione elettronica è UFAC9A;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti

Determinazione PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE n.99 del 22-05-2018 COMUNE DI BRUGNATO

Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze:

DETERMINA

1. di aggiudicare a LABOR SERVICE S.R.L. con sede in Novara, Via RIGHI, nr. 29 (C.F. 02171510031) la prestazione in oggetto fino alla data del 31/05/2020, sulla scorta di valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici in premessa indicati, approvando l'offerta dallo stesso presentata che prevede una spesa articolata come di seguito:
 - Nomina del Data Protection Officer (DPO – Responsabile per la protezione dei dati personali);
 - Valutazione dei rischi inerenti al trattamento dei dati personali;
 - Audit documentale e adeguamento della stessa alla normativa (informative, regolamenti ed altra documentazione che fa riferimento alla privacy);
 - Assistenza e messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
 - Realizzazione e supervisione del registro dei trattamenti;
 -
2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che l'affidamento intende perseguire è quello di garantire il servizio di supporto GDPR e di DPO esterno fino alla data del 31/05/2020, al fine di ottemperare adeguatamente alle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento Europeo 679/2016 in materia di privacy;
 - l'oggetto del contratto è fornire un servizio di supporto per i corretti adempimenti inerenti le materie sopra citate;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di aggiudicazione sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
 - la durata del contratto è fino alla data del 31/05/2020 fatta salva la possibilità, ricorrendone le condizioni, di ripetizione del servizio ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
3. di impegnare la spesa totale stimata, discendente dal presente affidamento, come segue:
 - € 900,00 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 1.098,00 sul cap. 138 (cod. bilancio 01.11-1.03.02.11.999) del bilancio per l'anno 2018;
 - € 1.800,00 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 2.196,00 sul cap. 138 (cod. 01.11-1.03.02.11.999) del bilancio per l'anno 2019;
 - € 900,00 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 1.098,00 sul cap. 138 (cod. bilancio 01.11-1.03.02.11.999) del bilancio per l'anno 2020;
4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
6. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:

- tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.brugnato.sp.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
 - i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, del d.lgs 50/2016 sono, altresì, pubblicati sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
8. di dare informazione al Titolare del trattamento dei dati personali (Sindaco) per gli adempimenti di competenza;
 9. di autorizzare sin d'ora il pagamento degli importi dovuti dietro presentazione di regolari fatture opportunamente accettate ai sensi di legge, senza redigere altri atti;
 10. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è individuato nella persona del responsabile del servizio;
 11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 12. di provvedere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giuliana Vincenzi)





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis e 151, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Registrato impegno al cap. 138 codice 01.11-1.03.02.11.999 del bilancio 2018/2020, esecutivo;

Brugnato li 22/05/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Rag. Giuliana Vincenzi)





PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ed alla stessa è stato assegnato il n° 308 del Registro delle Pubblicazioni.

Brugnato li 25 MAG 2018

25 MAG 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gustavo Nicola TOMASELLI)





COMUNE DI BRUGNATO
(La Spezia)

DECRETO NR. 02 DEL 23/05/2018

OGGETTO: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, par. 1, lett. a);
- Le predette disposizioni prevedono che il *RPD* «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, par. 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del *RGPD*);

Considerato che il Comune è tenuto alla designazione obbligatoria del *RPD* nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del *RGPD*;

Considerato che con determinazione del responsabile del servizio nr .99 del 22/05/2018 è stato aggiudicato il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 a Labor Service srl Via Righi, 29 Novara ritenuto il soggetto predetto, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del *RGPD*, per la nomina a *RPD*;

Dato atto che il soggetto predetto non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DESIGNA

L'operatore economico Labor Service, con sede in Via Righi, 29 Novara C.F. E P.IVA 02171510031 nella persona individuata nella Dott.ssa Angela Emanuele Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune.

La predetta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune.

Il Comune si impegna a:

a) mettere a disposizione del RPD al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate gli uffici comunali

b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet del Comune (url: <http://www.comune.brugnato.sp.it>) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

IL SINDACO
Coirado Fabiani





C. Responsabile della Protezione dei Dati

1) Tipo di designazione del Responsabile della protezione dei dati

[] interno esterno

2) Il Responsabile della protezione dei dati è:¹⁶

[] persona fisica persona giuridica

3) Dati del Responsabile della protezione dei dati¹⁷

Denominazione *: LABOR SERVICE S.R.L.
Codice Fiscale/P.IVA⁴ *: 02171510031 Soggetto privo di CF/P.IVA
Stato *: ITALIA
Indirizzo⁵ *: VIA RIGHI 29
CAP⁶ *: 28100 Città *: NOVARA Provincia^{6a} *: NO
Telefono *: 0321 1814220
E-mail¹⁸ *: INFO@LABOR-SERVICE.IT
PEC¹⁸ *: PEC@PEC.LABOR-SERVICE.IT

4) Dati del Responsabile della protezione dei dati (Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile)¹⁹

Cognome *: ETIANUELE
Nome *: ANGELA
Codice Fiscale²⁰ *: Soggetto privo di C.F.

5) Dati di contatto

Telefono *: 0321 1814220
Cellulare*: 3493177663
E-mail *: PRIVACY@LABOR-SERVICE.IT
PEC *:

¹⁶ La scelta al punto 2 è effettuabile solo nel caso in cui al punto 1) si indichi "esterno"

¹⁷ I dati di cui al punto 3 sono mostrati e compilabili (con le medesime condizioni e regole della sezione B) solo se al punto 2) si indichi "persona giuridica"

¹⁸ E' obbligatorio fornire almeno un recapito tra E-mail e PEC.

¹⁹ Nel caso di "RPD esterno" "Persona Giuridica" il titolo del punto 4 sarà "Soggetto Individuato quale referente per il Titolare/Responsabile"

²⁰ Dato richiesto solo nel caso di RPD Esterno - Persona Fisica. In questo caso il dato è obbligatorio (tranne il caso in cui venga spuntato il campo "Soggetto privo di CF", nel qual caso allora non è compilabile)